

**Emendamento 193**

**Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora Forenza**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione**

A8-0079/2019

**Michaela Šojdrová**

Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà"  
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

**Proposta di regolamento****Considerando 10***Testo della Commissione*

(10) Tali attività dovrebbero andare a beneficio delle comunità e promuovere al contempo lo sviluppo personale, formativo, sociale, *civico* e *professionale* della persona; esse *possono assumere* la forma di attività di volontariato, tirocini, *lavori*, progetti o attività di rete in relazione a diversi settori, quali l'istruzione e la formazione, *l'occupazione*, la parità di genere, l'imprenditorialità – *in particolare l'imprenditorialità* sociale – la cittadinanza e la partecipazione democratica, l'ambiente e la protezione della natura, l'azione per il clima, la prevenzione delle calamità, la preparazione a esse e la ricostruzione, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la fornitura di generi alimentari e non alimentari, la salute e il benessere, la creatività e la cultura, l'educazione fisica e lo sport, l'assistenza e la previdenza sociali, l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, la cooperazione e la coesione territoriali e la cooperazione transfrontaliera. Tali attività di solidarietà dovrebbero comprendere una solida dimensione di apprendimento e formazione mediante attività pertinenti che possono essere offerte ai partecipanti prima, durante e dopo le attività di solidarietà.

*Emendamento*

(10) Tali attività dovrebbero andare a beneficio delle comunità e promuovere al contempo lo sviluppo personale, formativo, sociale e *civico* della persona; esse *assumono* la forma di attività di volontariato e tirocini *che precedono l'attività di solidarietà*, progetti o attività di rete in relazione a diversi settori, quali l'istruzione *formale e non formale e l'apprendimento informale, il dialogo interculturale, l'inclusione sociale* e la formazione, la parità di genere, l'imprenditorialità sociale, la cittadinanza e la partecipazione democratica, l'ambiente e la protezione della natura, l'azione per il clima, la prevenzione delle calamità, la preparazione a esse e la ricostruzione, l'agricoltura *sociale* e lo sviluppo rurale, la fornitura di generi alimentari e non alimentari, la salute e il benessere, la creatività e la cultura, l'educazione fisica e lo sport, l'assistenza e la previdenza sociali, l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, *in particolare i migranti e i richiedenti asilo*, la cooperazione e la coesione territoriali e la cooperazione transfrontaliera. Tali attività di solidarietà dovrebbero comprendere una solida dimensione di *istruzione*, apprendimento e formazione mediante attività pertinenti che

possono essere offerte ai partecipanti  
prima, durante e dopo le attività di  
solidarietà.

Or. en

**Emendamento 194**

**Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora Forenza**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione**

A8-0079/2019

**Michaela Šojdrová**

Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà"  
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

**Proposta di regolamento****Considerando 12***Testo della Commissione**Emendamento*

(12) I tirocini *e le esperienze di lavoro* in *settori connessi alla solidarietà* possono offrire ai giovani nuove occasioni di *entrare nel mercato del lavoro, contribuendo nel contempo ad affrontare* sfide fondamentali per la società. *Ciò può contribuire a promuovere l'occupabilità e la produttività dei giovani, facilitando nel contempo la transizione dall'istruzione al lavoro, cosa fondamentale per migliorare le loro possibilità sul mercato del lavoro.* Le attività di tirocinio offerte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà seguono i principi di qualità indicati nella raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di un quadro di qualità per i tirocini<sup>21</sup>. *I tirocini e le esperienze di lavoro offerti costituiscono un punto di partenza per permettere ai giovani di entrare nel mercato del lavoro e sono accompagnati da un adeguato sostegno successivo all'attività. Le attività di tirocinio e di lavoro sono facilitate da pertinenti attori del mercato del lavoro, in particolare i servizi per l'impiego pubblici e privati, le parti sociali e le camere di commercio e sono retribuite dall'organizzazione partecipante. In quanto organizzazioni partecipanti, dovrebbero richiedere un finanziamento*

(12) I tirocini *in settori connessi alla solidarietà* in *un contesto non profit* possono offrire ai giovani nuove occasioni di *rispondere alle* sfide fondamentali per la società. Le attività di tirocinio offerte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà seguono i principi di qualità indicati nella raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di un quadro di qualità per i tirocini *e i principi sanciti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), in particolare il suo articolo 27. I tirocini che precedono le attività di solidarietà costituiscono un punto di partenza per permettere ai giovani di rendere un contributo significativo alla società e dare prova di solidarietà, competenze e conoscenze, e acquisendo così un'esperienza umana inestimabile, fondamentale anche per lo sviluppo di una cittadinanza dell'Unione attiva, impegnata e solidale. Le organizzazioni senza scopo di lucro* partecipanti dovrebbero richiedere un finanziamento tramite il competente organismo di attuazione del corpo europeo di solidarietà.

tramite il competente organismo di attuazione del corpo europeo di *solidarietà al fine di servire da intermediarie tra i giovani partecipanti e i datori di lavoro che offrono attività di tirocinio e lavoro in settori connessi alla solidarietà.*

---

*<sup>21</sup> Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).*

Or. en

**Emendamento 195**

**Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora Forenza**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione**

A8-0079/2019

**Michaela Šojdrová**

Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà"  
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

**Proposta di regolamento****Considerando 15***Testo della Commissione*

(15) È opportuno prestare particolare attenzione a garantire la qualità delle attività e delle altre opportunità offerte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, in particolare offrendo ai partecipanti formazione, sostegno linguistico, un'assicurazione, sostegno **amministrativo** e post-attività, così come la convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite grazie all'esperienza nel corpo europeo di solidarietà. La sicurezza e l'incolumità dei **volontari** restano di fondamentale importanza **e i volontari** non dovrebbero essere impiegati in operazioni condotte nell'ambito di conflitti armati internazionali e non internazionali.

*Emendamento*

(15) È opportuno prestare particolare attenzione a garantire la qualità delle attività e delle altre opportunità offerte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, **nonché l'obiettivo di inclusività da realizzare attraverso di esse**, in particolare offrendo ai partecipanti **e ai volontari** formazione **adeguata online e offline**, sostegno linguistico, **sistemazione adeguata**, un'assicurazione, sostegno **sociale, procedure amministrative semplificate e sostegno pre- e post-attività**, così come la convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite grazie all'esperienza nel corpo europeo di solidarietà. **Le misure di sostegno dovrebbero essere sviluppate e fornite in collaborazione con le organizzazioni giovanili e altre organizzazioni della società civile e senza scopo di lucro, onde trarre vantaggio dalla loro esperienza in questo settore.** La sicurezza e l'incolumità dei **partecipanti, nonché dei beneficiari previsti** restano di fondamentale importanza. **Tutte le attività dovrebbero rispettare il principio del "non nuocere".** I **partecipanti** non dovrebbero essere impiegati in operazioni condotte nell'ambito di conflitti armati internazionali e non internazionali, **né in strutture che**

*contravvengono alle norme internazionali in materia di diritti umani. Le attività che implicano un contatto diretto con i bambini dovrebbero basarsi sul principio dell'"interesse superiore del minore" e dovrebbero comportare, all'occorrenza, l'effettuazione di controlli dei precedenti personali dei partecipanti o l'adozione di altre misure volte a garantire la tutela dei minori.*

Or. en

**Emendamento 196**

**Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora Forenza**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione**

A8-0079/2019

**Michaela Šojdová**

Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà"  
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

**Proposta di regolamento****Considerando 20***Testo della Commissione*

(20) Le organizzazioni partecipanti possono svolgere più funzioni nel quadro del corpo europeo di solidarietà. In qualità di ospiti svolgeranno attività connesse all'accoglienza dei partecipanti, tra cui organizzare attività e fornire orientamento e sostegno ai partecipanti durante le attività di solidarietà, a seconda dei casi. In una funzione di sostegno svolgeranno attività relative all'invio e alla preparazione dei partecipanti prima della partenza, durante e dopo l'attività di solidarietà, **comprese attività di formazione** e l'orientamento dei partecipanti verso organizzazioni locali dopo l'attività.

*Emendamento*

(20) Le organizzazioni **senza scopo di lucro** partecipanti possono svolgere più funzioni nel quadro del corpo europeo di solidarietà. In qualità di ospiti svolgeranno attività connesse all'accoglienza dei partecipanti, tra cui organizzare attività, **predisporre un programma di istruzione e apprendimento**, e fornire orientamento e sostegno ai partecipanti durante le attività di solidarietà, a seconda dei casi. In una funzione di sostegno svolgeranno attività relative all'invio e alla preparazione dei partecipanti prima della partenza, **compreso un solido programma di istruzione e apprendimento** durante e dopo l'attività di solidarietà, e l'orientamento dei partecipanti verso organizzazioni locali dopo l'attività, **al fine di aumentare le opportunità di ulteriori esperienze di solidarietà. In una funzione di coordinamento, le organizzazioni senza scopo di lucro partecipanti dovrebbero creare collegamenti tra le organizzazioni e facilitano lo scambio di partecipanti al servizio di volontariato.**

Or. en

**Emendamento 197**

**Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora Forenza**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione**

A8-0079/2019

**Michaela Šojdrová**

Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà"  
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

**Proposta di regolamento****Articolo 2 – punto 1***Testo della Commissione*

(1) "attività di solidarietà": un'attività temporanea di elevata qualità **che** contribuisce al conseguimento degli obiettivi del corpo europeo di solidarietà, **che può assumere** la forma di attività di volontariato, tirocini, **lavori**, progetti di solidarietà e attività di rete in vari settori, compresi quelli di cui al paragrafo 13, **garantendo** il valore aggiunto europeo e il rispetto delle **normative** in materia di salute e sicurezza;

*Emendamento*

(1) "attività di solidarietà": un'attività temporanea di **interesse generale di** elevata qualità, **facilmente accessibile e inclusiva nelle strutture di un'organizzazione senza scopo di lucro partecipante volta ad affrontare le esigenze sociali a beneficio della comunità e a promuovere al contempo lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale della persona, nonché i progetti o le attività di rete in relazione a diversi settori; l'attività di solidarietà** contribuisce al conseguimento degli obiettivi del corpo europeo di solidarietà **e assume** la forma di attività di volontariato, tirocini, progetti di solidarietà e attività di rete in vari settori, compresi quelli di cui al paragrafo 13 **e attività conformi alle norme internazionali in materia di diritti umani e alla politica dell'Unione, quali l'impegno a porre fine all'istituzionalizzazione dei bambini e delle persone con disabilità nonché l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, in particolare dei migranti e dei richiedenti asilo; l'attività di solidarietà è caratterizzata da una durata determinata, obiettivi, contenuto, compiti, struttura e quadro chiari; sostegno finanziario adeguato e protezione giuridica e sociale sono forniti**



*al fine di garantire* il valore aggiunto europeo e il rispetto delle *norme* in materia di salute e sicurezza *e sociali*;

Or. en

6.3.2019

A8-0079/198

**Emendamento 198**

**Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora Forenza**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione**

**A8-0079/2019**

**Michaela Šojdrová**

Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà"  
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – punto 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(5) "organizzazione partecipante":  
qualsiasi soggetto pubblico o privato  
(locale, regionale, nazionale o  
internazionale) che abbia ricevuto il  
marchio di qualità del corpo europeo di  
solidarietà;

(5) "organizzazione partecipante":  
qualsiasi soggetto pubblico o privato **senza  
scopo di lucro** (locale, regionale, nazionale  
o internazionale) **che svolga un'attività di  
interesse generale e** che abbia ricevuto il  
marchio di qualità del corpo europeo di  
solidarietà;

Or. en

6.3.2019

A8-0079/199

**Emendamento 199**

**Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora Forenza**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione**

**A8-0079/2019**

**Michaela Šojdrová**

Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà"  
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 bis) "volontario": una persona che si è registrata nel portale del corpo europeo di solidarietà, svolge attività a beneficio della società, di sua spontanea volontà; tali attività sono svolte senza scopo di lucro, a beneficio dello sviluppo personale del volontario, che impegna il proprio tempo e le proprie energie per il bene comune senza ricompensa finanziaria; il volontario prende parte a un'attività di solidarietà nell'ambito del corpo europeo di solidarietà offerta da un'organizzazione senza scopo di lucro partecipante certificata attraverso il marchio di qualità; è previsto il rimborso a favore del volontario delle spese direttamente collegate alla sua attività;***

Or. en